

COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA ---- IPOTESI DI REGOLAMENTO

Art- 1: Finalità e istituzione delle procedure conciliative

- Il Comune di Matera, allo scopo di favorire il rispetto della dignità di tutti secondo i principi di cui agli artt. 3 e 118 ultimo comma della Costituzione, la comprensione reciproca e la collaborazione tra i cittadini-utenti e il personale addetto ai propri uffici e servizi, in conformità con quanto indicato nel Protocollo d'intesa sottoscritto con Cittadinanzattiva di Matera il 21 maggio 2002 e già oggetto di delibera di G.M. n 166 del 19/4/2002, istituisce con atto deliberativo apposite procedure conciliative, che possano contribuire al superamento della microconflittualità, previa individuazione dei motivi messi in atto in violazione dei diritti ed interessi legittimi come disciplinati dalle leggi, dallo statuto comunale, dai regolamenti vigenti e da altri strumenti normativi quale la carta dei servizi, nonché eliminare atti e comportamenti che possano limitare le possibilità dell'azione efficiente, efficace e trasparente dell'Amministrazione comunale.

Art. 2: Organi del procedimento conciliativo

- Sono organi del procedimento: il Presidente della Commissione Mista conciliativa; la Commissione Mista Conciliativa.

Art. 3: Composizione della Commissione Mista Conciliativa

- La Commissione Mista Conciliativa è costituita da 5 membri, compreso il Presidente.
- I 5 membri sono designati rispettivamente in rappresentanza: 1) dell'Amministrazione comunale; 2) dei gruppi consiliari di minoranza; 3) del personale in servizio presso gli uffici comunali; 4) delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini che abbiano sottoscritto protocolli d'intesa o accordi con l'Amministrazione comunale finalizzati a favorire la partecipazione democratica e che si impegnino a designare una persona che sappia svolgere le mansioni di cui al comma successivo con equilibrio ed equanimità; 5) dei cittadini che volta a volta richiedano l'attivazione delle procedure conciliative, tramite persone di fiducia o esponenti di associazioni da essi designati.
- A garanzia ulteriore dell'imparzialità della procedura è nominato Presidente il rappresentante delle Associazioni di volontariato e di tutela di cui al comma precedente;
- Il rappresentante dell'Amministrazione comunale è designato dal Sindaco; il rappresentante dei gruppi consiliari di minoranza è scelto concordemente da costoro tra i consiglieri comunali, ed in mancanza di intesa o di inerzia viene designato dal capogruppo del gruppo più numeroso, ed in caso di parità dal capogruppo più anziano d'età; il rappresentante del personale in servizio presso gli uffici comunali è designato dalle R.S.U, ed in caso di inerzia o di mancata intesa dal Segretario generale del Comune; il rappresentante delle associazioni di volontariato e di tutela è designato concordemente dai rispettivi dirigenti o comunque responsabili verso terzi, ed in mancanza di intesa viene designato dall'Associazione che ha sottoscritto accordi o protocolli d'intesa con il Comune da un arco di tempo maggiore.

Art. 4: Nomina della Commissione Mista conciliativa

- Le designazioni dei primi 4 componenti della Commissione Mista Conciliativa, di cui a c.1 del precedente articolo, presentate dalle parti per quanto di rispettiva competenza, sono recepite con apposito atto deliberativo.

- con altro atto deliberativo si procede alla nomina del Presidente.
- In caso di dimissioni, decesso ed impedimento si procede a nuove designazioni e nomine per le rispettive rappresentanze, fermo restando il termine del mandato in corso di espletamento di cui al successivo art. 7.

Art. 5 : Presidente della Commissione Mista Conciliativa

Il Presidente della Commissione Mista Conciliativa, dietro richiesta di attivazione della procedura di conciliazione da parte del/gli cittadino/i interessato/i:

- a) riceve ed istruisce gli esposti relativi alle violazioni dei diritti ed interessi legittimi di cui all'art. 1;
- b) ha il dovere di sentire le parti interessate, precisandosi che da parte dei convocati in servizio presso l'Amministrazione comunale non sono ammessi comportamenti di rifiuto o di mancata presentazione;
- c) ha facoltà di accedere ai documenti inerenti l'oggetto della controversia, come pure di chiedere documenti agli Amministratori ed ai Dirigenti nei limiti di quanto dispongono la legge 241/90 e le altre norme in materia di riservatezza degli atti e dei documenti;
- d) ha potere di accesso alle strutture del Comune e di verifica delle situazioni, circostanze e condizioni correlate con i fatti e i comportamenti denunciati nell'esposto che dà origine all'attivazione della procedura conciliativa, previo accordo con i responsabili delle strutture;
- e) al compimento dell'istruttoria pone l'oggetto all'ordine del giorno della Commissione Mista Conciliativa con contestuale convocazione di quest'ultima;
- f) convoca e presiede tale Commissione, fissandone orario e data dopo essersi consultato con il Segretario generale del Comune, dal quale riceve l'indicazione di un operatore in servizio presso l'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle funzioni di segretario della Commissione;
- g) cura gli adempimenti relativi alle determinazioni della stessa e ne sottoscrive gli atti.

Art. 6 : Commissione Mista Conciliativa

- La Commissione Mista conciliativa è organo collegiale che:
 - a) direttamente e/o indirettamente, avvalendosi di autonomi poteri di indagine, compie accertamenti in relazione al caso sottoposto a valutazione, dopo essersi pronunciato a maggioranza, con il voto decisivo del Presidente in caso di parità, sulla ricevibilità o meno dell'istanza in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b) ha facoltà di ascoltare le parti interessate ed esponenti delle associazioni di volontariato e di tutela allo scopo di:
 - effettuare riscontri sulle ipotizzate violazioni dei diritti ed interessi legittimi dei cittadini;
 - identificare il soggetto o i soggetti responsabili della violazione;
 - comporre le controversie;
 - emettere pronuncia, se le controversie non vengono composte.
- La Commissione avvia la procedura conciliativa entro 60 giorni dalla data di presentazione all'Ufficio di accettazione del Comune dell'istanza con l'esame della ricevibilità dell'istanza .
- Le attività di cui al presente articolo sono svolte senza pregiudizio del diritto dell'Amministrazione o dei cittadini di adire la Magistratura competente e gli altri organi conciliativi previsti da leggi e regolamenti speciali.

Art. 7 : Durata del mandato

La durata del mandato è di 3 anni.

Art. 8 : Sedute e loro validità

- Le sedute sono aperte al pubblico, salvo che il Presidente per motivi di opportunità e di riservatezza decida altrimenti.
- Le sedute sono valide se sono presenti almeno 3 componenti, ivi compreso il Presidente.
- Il rappresentante del personale del Comune non può esimersi dal prendervi parte, salvo forza maggiore su cui si pronuncia il Segretario generale del Comune, nel qual caso la seduta viene aggiornata.
- La partecipazione del rappresentante del personale del Comune alle sedute della Commissione si configura a tutti gli effetti quale prestazione di servizio.

Art. 9: Formalizzazione di conciliazione e di pronuncia e adozione dei provvedimenti consequenziali

- La Commissione deve tentare in ogni modo la conciliazione della controversia pervenendo a conclusioni unanimemente condivise dai presenti alla seduta decisionale.
- Se l'accordo viene raggiunto, il procedimento si chiude e le conclusioni sono formalizzate nel verbale che verrà sottoscritto dai presenti e che conterrà:
 - a) una succinta descrizione dell'istruttoria relativa all'oggetto;
 - b) la motivazione delle determinazioni assunte.
- La conclusione dell'accordo ha efficacia di atto transattivo che le parti si obbligano ad accettare integralmente. In questo caso la controversia si intende risolta in modo definitivo con conseguente rinuncia ad ogni altro relativo diritto ed azione. L'accordo è immediatamente vincolante tra le parti.
- Il procedimento conciliativo si concluderà con una pronuncia, se non sarà possibile pervenire unanimemente alla conciliazione della controversia; anche per la pronuncia sarà seguita la stessa procedura prevista al comma precedente per la sua formalizzazione e verbalizzazione. La pronuncia viene deliberata con il voto della maggioranza dei presenti alla seduta decisionale; a parità di voti è decisivo quello del Presidente.
- L'accordo di conciliazione e la pronuncia con i relativi atti saranno trasmessi alle parti e al Segretario generale per gli eventuali successivi provvedimenti, mentre i relativi verbali saranno esposti negli appositi spazi del Comune, fatti salvi i casi di riservatezza e di rispetto della "privacy", sui quali deciderà la Commissione, previa acquisizione parere del Segretario generale del Comune. Le parti esprimono la loro soddisfazione o il disaccordo sulle conclusioni della Commissione: la loro valutazione viene allegata al verbale e ne diventa parte integrante.
- La definizione della procedura di conciliazione deve in ogni caso avvenire entro 60 giorni dal suo avvio. Fino a quando non si è conclusa sono sospesi i termini di prescrizione.

Art. 10: Rinnovo degli incarichi

La designazioni e l'adozione della delibera di recepimento della stesse dovranno avvenire almeno 2 mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 11: Gratuità degli incarichi

Gli incarichi di Presidente e di componente la Commissione Mista Conciliativa sono gratuiti.

Art. 12: Sede e supporto amministrativo

Il Comune di Matera assegnerà un apposito locale per il funzionamento degli organi di conciliazione, e per lo svolgimento delle procedure istituzionali metterà a disposizione della Commissione i necessari arredi e strumenti.

Art. 13: Rapporti della Commissione Mista Conciliativa

- La Commissione tramite il Presidente trasmette copia degli atti che produce al Sindaco e al Segretario generale del Comune; cura una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati a cui è pervenuta
- La relazione annuale è fatta oggetto di confronto pubblico tra la Commissione, l'Amministrazione Comunale e i cittadini e loro associazioni.

Art. 14: Norme di salvaguardia

- Resta impregiudicato comunque il diritto dei cittadini di ricorrere alla Magistratura competente, agli altri organi conciliativi previsti da leggi e regolamenti speciali nonché all'ufficio del Difensore civico competente.
- L'attuazione del presente regolamento non può essere in contrasto con le norme previste dalla L. 241/90 e da altre leggi e regolamenti speciali